

## **Comunicazione del 19 aprile 2019 – Segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS.**

Con la comunicazione del 15 marzo scorso la Banca d'Italia ha fornito indicazioni sulle disposizioni da seguire per la predisposizione dei bilanci da parte degli intermediari che intendono disapplicare i principi contabili internazionali fin dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, avvalendosi della facoltà introdotta nell'ultima legge di bilancio <sup>(1)</sup>.

Nella comunicazione si è fatto riserva di ulteriori indicazioni in ordine alle modalità con le quali gli stessi intermediari devono compilare le segnalazioni statistiche di vigilanza.

Si trasmette quindi l'acclusa nota tecnica nella quale viene fornito un raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dalle disposizioni contabili nazionali e quelle previste dalle circolari segnaletiche <sup>(2)</sup>. Le indicazioni ivi contenute sono immediatamente applicabili.

Per quanto riguarda le banche che intendono applicare le disposizioni contabili nazionali, le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo unico di vigilanza vanno rese nel modo seguente:

- a) per le segnalazioni a livello individuale, le banche applicano i modelli segnaletici indicati nella Tabella 2 dell'allegato 1 "Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata" del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca Centrale Europea;
- b) per le segnalazioni a livello consolidato, i gruppi bancari applicano i modelli segnaletici indicati nell'allegato IV del Regolamento di

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci i principi contabili internazionali, possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

<sup>2</sup> Circolari nn. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL", 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" e 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (<sup>3</sup>).

Gli intermediari che intendono adottare le disposizioni contabili nazionali sono tenuti a comunicarlo, nel più breve tempo possibile, secondo le seguenti modalità:

- per gli intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata al competente Servizio di vigilanza dell'Amministrazione centrale;
- per gli intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata alla Filiale competente per le funzioni di vigilanza.

L'informazione andrà altresì trasmessa alla Divisione Bilanci e segnalazioni del Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale e al Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche. Agli intermediari che invieranno le comunicazioni saranno fornite indicazioni circa i tempi e le modalità di inoltro delle segnalazioni.

---

<sup>3</sup> Si precisa che le medesime indicazioni si applicano agli ulteriori soggetti che ai sensi della Circolare n. 115 sono tenuti alla segnalazione della Sezione I FINREP.

## NOTA TECNICA

### **RACCORDO TRA LE CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI E LE DISPOSIZIONI CONTABILI NAZIONALI**

#### **1. Premessa**

Le vigenti segnalazioni statistiche devono essere compilate in conformità di disposizioni (<sup>4</sup>) che riflettono le logiche di rilevazione stabilite dagli IAS/IFRS. È tuttavia possibile che alcuni soggetti segnalanti, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, decidano di applicare le disposizioni contabili nazionali (di seguito, regole nazionali).

L'obiettivo del presente raccordo è, da un lato, quello di agevolare la produzione delle segnalazioni da parte di tali soggetti; dall'altro, quello di assicurare un sufficiente grado di comparabilità fra le segnalazioni prodotte dagli intermediari che applicano le regole nazionali e quelle segnalate secondo la logica IAS/IFRS.

In particolare con la presente nota si forniscono chiarimenti in materia di:

- **classificazione e misurazione**, in modo da poter raccordare i criteri di classificazione e misurazione delle attività, passività e relative informazioni di conto economico previsti dalle regole nazionali con le categorie previste dalle segnalazioni vigenti;
- **trattamento di particolari operazioni**: si forniscono regole generali da seguire per la segnalazione di alcune fattispecie (factoring, leasing finanziario, cartolarizzazioni, PCT e operazioni assimilate) sulla base degli schemi vigenti.

#### **2. Raccordo tra le vigenti segnalazioni e le regole nazionali**

Nel predisporre le segnalazioni gli enti segnalanti devono tenere conto dei criteri di carattere generale forniti nella Parte A del presente paragrafo, e del raccordo tra le voci di bilancio (evidenziate mediante sottolineatura) e le voci segnaletiche fornite nella Parte B. Per quanto non previsto nelle Parti A e B del

<sup>4</sup> Circolari nn. 272, 217, 189, 148 e 115.

presente paragrafo, gli intermediari inviano le informazioni previste nelle vigenti circolari segnaletiche secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

## **PARTE A – Criteri generali**

Nella compilazione delle segnalazioni:

- non devono essere considerati i riferimenti alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e al Provvedimento del 30 novembre 2018 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, nonché le regole che fanno diretto riferimento ai principi contabili internazionali;
- non vanno segnalate:
  - a) le voci/sottovoci relative ai crediti “*impaired*” acquistati o originati e a quelle riferite a stadi di rischio di credito (es. trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito), ai sensi dell’IFRS 9;
  - b) le voci patrimoniali e di conto economico relative alle attività materiali e immateriali valutate al *fair value*;
- nelle voci dove è richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali” e attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”, i dati vanno convenzionalmente segnalati attribuendo gli importi alle attività “proprie”;
- nelle sottovoci dove è richiesto l’attributo informativo “Stadi di rischio di credito” le informazioni vanno convenzionalmente ricondotte al “primo stadio”, ad eccezione di quelle che prevedono esclusivamente la segnalazione del terzo stadio per le quali tale valore rimane invariato;
- nelle voci dove è richiesto l’attributo informativo “Indicatore di quotazione IAS”, le informazioni relative ai titoli quotati su mercati regolamentati vanno convenzionalmente ricondotte al valore “quotati su mercati regolamentati attivi”;
- l’attributo informativo “portafoglio contabile” va valorizzato secondo quanto indicato nel raccordo fornito per le attività e passività finanziarie nella Parte B;

- nelle voci dove è richiesto il *fair value* dei derivati al lordo o al netto delle compensazioni contabili di cui allo IAS 32, paragrafo 42 va convenzionalmente indicato il valore di mercato.

## **PARTE B – Raccordo tra voci di bilancio e voci segnaletiche.**

### **1. Dati patrimoniali e di conto economico**

#### 1.1. Dati patrimoniali - Attivo

La “Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali” va ricondotta nelle informazioni relative alla “Cassa e disponibilità liquide”.

I “Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale” e le “Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso” vanno convenzionalmente rilevati, a seconda della finalità dell’investimento e del criterio di misurazione applicabile, tra i “titoli di debito” presenti nelle categorie: 1) “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; 2) “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”; 3) “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”. In particolare: i titoli di debito detenuti per finalità di negoziazione vanno inclusi nella categoria di cui al punto 1); i titoli immobilizzati e i titoli non immobilizzati non quotati, diversi da quelli di negoziazione, vanno inclusi nella categoria di cui al punto 2); gli altri titoli non immobilizzati vanno inclusi nella categoria di cui al punto 3).

Ove previsto dagli schemi segnaletici, i titoli di debito valutati al costo rettificato per perdite durevoli di valore vanno ripartiti per controparte (es. banche, società finanziarie e clientela).

Le “Azioni e altri titoli a reddito variabile” vanno rilevate, a seconda della finalità dell’investimento e del criterio di misurazione applicabile, tra i titoli di capitale e tra le quote di OICR presenti nelle categorie: 1) “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; 2) “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”. In particolare: i titoli detenuti per finalità di negoziazione, vanno inclusi nella categoria di cui al punto 1); gli altri titoli, diversi dalle partecipazioni, vanno inclusi nella categoria di cui al punto 2).

Le “Partecipazioni” (incluse quelle in imprese collegate), indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, vanno rilevate tra le Partecipazioni in “imprese

controllate in via esclusiva”, “imprese controllate in modo congiunto” e “imprese sottoposte ad influenza notevole” ove ne ricorrano le condizioni. Le partecipazioni non rientranti nelle precedenti categorie vanno convenzionalmente rilevate tra le partecipazioni in “imprese sottoposte ad influenza notevole”.

I “Crediti verso enti creditizi” vanno convenzionalmente ricondotti nella “Cassa e disponibilità liquide” per la parte “a vista”, e per la restante parte nei “finanziamenti” della categoria “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche”.

I “Crediti verso clientela” vanno convenzionalmente ricondotti, a seconda della natura della controparte, nei “finanziamenti” delle categorie delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie” e delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela”.

I “Beni immateriali” vanno ricondotti nell’ambito delle informazioni relative alle “Attività immateriali”, ripartite per “avviamento”, “altre attività immateriali” e “attività riferibili al leasing finanziario” a seconda della tipologia di attività.

I “Beni materiali” vanno rilevati nelle “Attività materiali”, ripartendo le informazioni tra attività materiali “ad uso funzionale” e “a scopo di investimento”. I *foreclosed assets* che vanno convenzionalmente inclusi tra le “rimanenze”.

Gli “Altri attivi” devono essere ripartiti tra le “Attività fiscali” e le “Altre attività”.

Nelle “Altre attività” vanno, tra l’altro, segnalati:

- i “Ratei e risconti”;
- le rivalutazioni relative ai derivati (di copertura e di negoziazione);
- i premi pagati per opzioni in essere.

L’eventuale “Perdita d’esercizio” va rilevata secondo quanto previsto dalle vigenti istruzioni.

## 1.2. Dati patrimoniali - Passivo

I “Debiti verso enti creditizi” e i “Debiti verso clientela” vanno ricondotti nella voce relativa ai debiti delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”; i “Debiti rappresentati da un titolo di credito” vanno ricondotti nella

voce relativa ai titoli in circolazione delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Nelle “Altre passività” devono essere ricompresi, tra l’altro:

- i “Ratei e risconti passivi”
- le svalutazioni relative ai derivati (di copertura e di negoziazione);
- i premi incassati per opzioni in essere.

Gli “Accantonamenti” vanno ricondotti nei “Fondi per Rischi e oneri”. In particolare: i fondi di quiescenza vanno ricondotti, a seconda dei casi, al “Trattamento di fine rapporto” e ai “Fondi per rischi e oneri – quiescenza e obblighi simili”; gli accantonamenti per oneri fiscali vanno inclusi nei “Fondi per rischi e oneri – controversie legali e fiscali” per la parte relativa ai contenziosi e nelle “Passività fiscali” per la parte relativa al fondo imposte e tasse; gli altri accantonamenti sono suddivisi tra “Accantonamenti per impegni e garanzie rilasciate” e gli altri “Fondi per rischi e oneri”.

I “Fondi per rischi bancari/finanziari generali” vanno convenzionalmente inclusi negli “Strumenti di capitale”.

Le “Passività subordinate” vanno rilevate: negli altri debiti delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, se nella forma di debiti; negli altri titoli in circolazione delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, se nella forma di titoli.

Le voci di patrimonio netto previste dal regime NGAAP vanno riportate nelle corrispondenti voci segnaletiche vigenti.

L’eventuale “Utile d’esercizio” va rilevato secondo quanto previsto dalle vigenti istruzioni.

### 1.3. Dati di conto economico

Gli “Interessi attivi e proventi assimilati” vanno segnalati secondo quanto di seguito indicato:

- a) gli interessi maturati sulle attività finanziarie valutate a valori di mercato o al “LOCOM” vanno convenzionalmente riportati negli

- interessi su attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico;
- b) gli interessi maturati sulle attività finanziarie diverse da quelle di cui alla lettera a) vanno convenzionalmente inclusi negli interessi sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
  - c) i differenziali e margini positivi maturati su contratti derivati di copertura su attività/passività finanziarie che generano interessi e che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, vanno riportati nei proventi assimilati relativi ai “derivati di copertura”;
  - d) gli interessi e proventi assimilati su “Altri attivi” e gli eventuali “Interessi positivi su passività finanziarie” vanno ricondotti nelle corrispondenti voci segnaletiche.

Gli “Interessi passivi e oneri assimilati” vanno segnalati secondo quanto di seguito indicato:

- a) gli interessi maturati su passività finanziarie vanno riportati negli interessi sulle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; gli interessi maturati sulle altre passività e gli eventuali interessi negativi maturati sulle attività finanziarie vanno ricondotti nelle corrispondenti voci segnaletiche;
- b) i differenziali e margini negativi su contratti derivati di copertura vanno riportati negli oneri assimilati relativi ai “derivati di copertura” secondo i criteri stabiliti al punto c) della voce “interessi attivi e proventi assimilati”.

I “Proventi su titoli” vanno ricondotti convenzionalmente nella voce “Dividendi e proventi simili”.

I “Proventi per commissioni” e gli “Oneri per commissioni” vanno ricondotti, rispettivamente, nelle informazioni relative alle “commissioni attive” e alle “commissioni passive”.

Il “Profitto (perdita) da operazioni finanziarie” va segnalato secondo quanto di seguito indicato:

- a) i risultati connessi con strumenti derivati diversi da quelli di copertura (differenziali, i margini positivi/negativi, premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute, nonché rivalutazioni/svalutazioni su strumenti derivati aventi finalità di negoziazione), gli utili/perdite derivanti dalla negoziazione di valute e i risultati derivanti dalle attività finanziarie

valutate al valore di mercato vanno riportati nel “risultato netto dell'attività di negoziazione”;

- b) i risultati connessi con strumenti derivati di copertura non rilevati nelle voci relative agli interessi e proventi/oneri assimilati (differenziali e margini positivi/negativi, premi relativi a opzioni non esercitate e scadute, e rivalutazioni/svalutazioni) vanno ricondotti nei “proventi dell'attività di copertura” o negli “oneri dell'attività di copertura”;
- c) i risultati – diversi da quelli rilevati nelle voci precedenti – delle attività e passività finanziarie riportate nell'ambito di quelle valutate al costo ammortizzato vanno ricondotti nelle voci relative a “Utile/perdita da cessione o riacquisto”;
- d) i risultati – diversi da quelli rilevati nelle voci precedenti – delle attività finanziarie, riportate nell'ambito di quelle valutate al *fair value* vanno ricondotti nella voce “Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”;
- e) le differenze di cambio, positive e negative, sulle attività e passività finanziarie denominate in valuta, vanno ricondotte nelle pertinenti voci di cui alle lettere precedenti da a) a d).

Gli “Altri proventi di gestione” vanno ricondotti nella voce “Altri proventi e oneri di gestione: Altri proventi di gestione”. Sono convenzionalmente inclusi in tale voce gli utilizzi dei “Fondi per rischi bancari/finanziari generali”.

Le “spese generali amministrative” vanno ricondotte nelle pertinenti voci segnaletiche degli schemi segnaletici vigenti.

Le “Rettifiche di valore sui beni immateriali e beni materiali” vanno ricondotte nelle pertinenti voci degli schemi segnaletici vigenti.

Gli “altri oneri di gestione” vanno ricondotti nella voce “Altri proventi e oneri di gestione: altri oneri di gestione”. Sono convenzionalmente inclusi in tale voce gli accantonamenti ai “Fondi per rischi bancari/finanziari generali”. Le “Rettifiche di valori su crediti e accantonamenti per passività eventuali e per impegni” e le

“Riprese derivanti da rettifiche di valore su crediti, nonché da accantonamenti per passività eventuali e per impegni” vanno ricondotte secondo quanto di seguito indicato:

- a) le rettifiche/riprese di valore su crediti vanno segnalate nelle “Rettifiche/riprese nette di valore per rischio di credito”;
- b) gli accantonamenti a fronte di impegni a erogare fondi e di garanzie finanziarie rilasciate soggette a rischio di credito e gli altri accantonamenti vanno riportati nelle pertinenti voci segnaletiche relative agli “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.

Le “Rettifiche di valore su valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate” e le “Riprese derivanti da rettifiche di valore aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su valori mobiliari, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate” vanno ricondotte secondo quanto di seguito indicato:

- a) le rettifiche/riprese di valore su titoli riportati nell’ambito delle “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” vanno segnalate nelle “Rettifiche/riprese nette di valore per rischio di credito”;
- b) le rettifiche/riprese di valore da deterioramento delle partecipazioni vanno segnalate tra gli “utili/perdite da partecipazioni”.

I “proventi straordinari” e gli “oneri straordinari” vanno ricondotti secondo quanto di seguito indicato:

- a) gli utili/perdite derivanti dalla cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali vanno riportati negli “utili (perdite) da cessione investimenti”;
- b) gli oneri/proventi connessi con le partecipazioni vanno segnalate negli “utili (perdite) da partecipazioni” <sup>(5)</sup>;
- c) gli altri proventi e oneri straordinari vanno riportati nelle pertinenti voci segnaletiche relative agli altri proventi e oneri di gestione.

---

<sup>5</sup> Nelle segnalazioni consolidate gli utili e perdite da cessione di partecipazioni in società controllate vanno ricondotte negli “utili (perdite) da investimenti”.

Le “Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie”, le “imposte sull'utile (perdita) straordinario”, nonché le “altre imposte non comprese nelle voci precedenti” vanno segnalate nelle imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente.

La voce dell’“Utile (perdita) di esercizio” va riportata nella corrispondente voce segnaletica.

## **2. Informazioni su particolari operazioni**

### **2.1. Factoring**

Le operazioni di factoring da parte del segnalante in qualità di “*factor*”, con clausola “pro-solvendo” o “pro-soluto”, vanno segnalate secondo le regole di seguito indicate:

#### *Dati patrimoniali*

- i crediti acquisiti e i debiti nei confronti del cedente sono riportati al valore di bilancio;
- l’ammontare erogato al cedente va rilevato, a seconda della natura “pro-solvendo” o “pro-soluto”, nelle voci relative agli anticipi per operazioni “pro-solvendo” o ai corrispettivi per operazioni “pro-soluto”.

#### *Dati di conto economico*

Si applicano le regole specifiche previste nei vigenti schemi segnaletici.

### **2.2. Leasing finanziario**

Le operazioni di leasing finanziario da parte del soggetto segnalante in qualità di “locatore” vanno riportate negli schemi segnaletici individuali secondo le regole di seguito indicate:

#### *Dati patrimoniali*

- i beni concessi in leasing finanziario vanno riportati tra le attività materiali/immateriali di proprietà valutate al costo;

- le voci relative ai crediti per leasing finanziario non devono essere segnalate ad eccezione di quelle incluse nella sezione prevista appositamente per gli intermediari ex art. 106 <sup>(6)</sup>, dove vanno convenzionalmente segnalati i crediti impliciti nei contratti di *leasing finanziario* <sup>(7)</sup>;
- nelle altre attività/passività vanno riportati eventuali crediti/debiti connessi con proventi/oneri derivanti da tali operazioni.

#### *Dati di conto economico*

- gli ammortamenti e le rettifiche di valore sui beni oggetto di leasing finanziario vanno segnalati nelle informazioni relative alle attività materiali/immateriali;
- i canoni attivi e gli utili da vendite vanno segnalati negli altri proventi di gestione.

Non vanno invece segnalati gli interessi attivi e le rettifiche su crediti per leasing.

Con riferimento alle segnalazioni consolidate, laddove venga utilizzato il metodo “finanziario”, le operazioni di leasing finanziario da parte del soggetto segnalante in qualità di “locatore” vanno riportate secondo le regole previste nei vigenti schemi segnaletici.

Il soggetto segnalante in qualità di “locatario” di un operazione di leasing finanziario segnala esclusivamente i canoni passivi e l’eventuale riscatto negli altri oneri di gestione.

---

<sup>6</sup> Cfr. Circolare n. 217, Sezione II – Altre informazioni, Sottosezione 1 – *Leasing*, limitatamente alle voci da 52100 a 52110.

<sup>7</sup> I crediti impliciti sono costituiti dall’ammontare dei crediti residui in linea capitale (esposizione a scadere e quote–capitale scadute). Tale ammontare è pari alla somma delle quote–capitale dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento calcolato in base al tasso interno di rendimento, cioè al tasso che uguaglia il costo del bene locato - al netto dei maxi–canoni e di eventuali contributi o agevolazioni fiscali - al valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto.

### 2.3. Cartolarizzazioni

Si applicano i criteri di *derecognition* previsti dalle disposizioni contabili nazionali. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione proprie si fa presente che, sia per i soggetti segnalanti che svolgono il ruolo di “*servicer*”, sia per i soggetti che assumono esclusivamente il ruolo di “*originator*”, vanno segnalate le voci previste negli schemi segnaletici vigenti.

Nella compilazione delle voci segnaletiche che si riferiscono ai “*Write-off*” gli enti segnalanti devono fare riferimento alla seguente definizione: il *write-off* costituisce un evento che dà luogo a una cancellazione contabile quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l’attività finanziaria. Esso può verificarsi prima che siano concluse le azioni legali per il recupero dell’attività finanziaria e non comporta la rinuncia al diritto legale di recuperare il credito da parte dell’intermediario.

### 2.4. Altre informazioni - Derivati

Con riferimento ai derivati, le regole sopra descritte si applicano anche ai dati integrativi e alle altre informazioni di natura statistica ad eccezione delle voci relative alla “qualità del credito”, alla “vita residua – rischio di liquidità” e alla “vita residua – rischio di tasso di interesse”, per le quali si applicano le regole specifiche previste nei vigenti schemi segnaletici.